



**Tribunale di Napoli**

*Sezione Specializzata in Materia d'Impresa*

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **31468/2015**

Oggi **13 luglio 2017**, alle ore **10,00**, innanzi al Giudice, dott. Enrico Quaranta:

per il fallimento Gemelli Immobiliare srl è presente l'avv. Stefano Mascia Russo il quale, in relazione al rinvio disposto nella scorsa udienza, rileva di aver depositato telematicamente la richiesta di spese legali formulata dagli eredi Carrabba pel tramite del proprio difensore, richiesta che gli organi fallimentari non ritengono accettabili attesa la sussistenza di ragioni, documentalmente dimostrate, a sostegno della diligenza con la quale la curatela ha notificato l'atto di citazione agli eredi del defunto Carrabba. A supporto è stata depositata telematicamente la documentazione già cartaceamente depositata in atti. Pertanto l'avv. Russo insiste affinché controparte accetti la rinuncia al giudizio con spese legali compensate.

E' altresì presente per Generali Italia S.p.a., quale chiamata in causa dal dott. Muraglia, Sorrentino e Somma, l'avv. Corrado Palmieri per delega dell'avv. Palmieri il quale si riporta integralmente alla comparsa di costituzione ed alle difese già svolte.

E' altresì presente l'avv. Riccardi per i chiamati all'eredità del sig. Carrabba Antonio e per i dott.ri Somma Emilio e Miraglia Giuseppe, nonché per il sig. Compagna Antonio. L'avv. Riccardi fa presente che i chiamati all'eredità del sig. Compagna Antonio hanno accettato la rinuncia del fall.to Gemelli Immobiliare S.r.l. con atto depositato telematicamente senza però raggiungere alcun accordo sulla liquidazione delle spese. Si chiede pertanto che ai sensi dell'art. 306 comma 4 cpc il giudice voglia liquidare le spese in danno della parte rinunciata secondo quanto previsto nel foglio di deduzioni difensive che si è trasmesso telematicamente e che si rideposita cartaceamente unitamente all'accettazione della rinuncia all'azione del fall.to Gemelli Immobiliare. Si rammenta che la liquidazione ex art. 306 comma 4 c.p.c. costituisce un automatismo del giudice non avendo questi alcun potere discrezionale in merito. Gli avv.ti Riccardi si dichiarano distrattari.

E', altresì, presente per la convenuta Tiziana Barone l'Avv. Pierpaolo Pelosi, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti.

L'avv. Russo impugna quanto dedotto dai chiamati all'eredità e, preso atto che controparte ha accettato la rinuncia, insiste nelle proprie ragioni, chiedendo l'integrale rigetto delle avverse eccezioni e della richiesta di condanna al pagamento delle spese legali. Chiede che il Giudice riservi la causa in decisione con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.



## Il Giudice

premessi:

- a) che la rinuncia agli atti non può intendersi condizionata ove si controverta tra il rinunziante ed il destinatario solo sul rimborso delle spese;
- b) che, pertanto, ove detta rinuncia sia nel resto accettata, compete al giudice istruttore disporre in ordine alla liquidazione delle spese;
- c) che la statuizione che precede non richiede una deliberazione sulla fondatezza della domanda ( in termini Cass. civ. 21933/2006 secondo cui " *La regolamentazione delle spese in caso di **rinuncia** agli **atti** del giudizio non richiede al giudice una deliberazione sulla fondatezza della domanda, giacché la natura processuale della relativa statuizione comporta semplicemente che "il rinunziante deve rimborsare le spese alle altre parti", restando in particolare preclusa, ai fini dell'attribuzione del rimborso in favore di una delle parti, ogni deliberazione in merito alla corrispondenza tra l'assunzione formale della veste di parte e la titolarità del rapporto sostanziale in virtù del quale la stessa ha partecipato al giudizio.* " in Mass. Giur. It., 2006, Arch. Giur. Circolaz., 2007, 9, 948);

letti gli atti,

letto l'art. 306 cpc

ritenuto che ne ricorrano i presupposti formali e sostanziali:

dichiara l'estinzione del giudizio promosso dalla curatela del fallimento Gemelli Immobiliare Srl nei confronti di Adriana Cosentino, Mario Carrabba, Marina Carrabba, Elvira Carrabba e Giovanni Carrabba;

condanna il fallimento al rimborso delle spese nei confronti dei predetti, liquidate in € 15.000,00 per compensi, oltre iva, cpa, 15% rimborso forfettario, con attribuzione agli avvocati Alfredo ed Edgardo Riccardi, dichiaratisi antistatari;

per il resto, rimanendo così definite le questioni preliminari per cui era stata in origine fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, rinvia in proseguo comparizione e trattazione all'udienza del 17.10.2017 ore 10,00.

E' verbale.

Il Giudice

dott. Enrico Quaranta

